### ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

### "F.MARINO – F.C.A - UNICORNO STYLE"

# STATUTO SOCIALE

# Art. 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita, con riferimento all'art. 18 della Costituzione Italiana, agli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile, al D.Lgs 460/97 e alla Legge n. 383/2000 e s.m.i., compreso quanto disposto dal testo definitivamente approvato con Legge n. 128/2004 dell'art. 90 Legge n. 289/2002, l'Associazione sportiva dilettantistica, culturale e ricreativa, di promozione e sviluppo sociale retta dal seguente statuto e denominata:

# "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

# F.MARINO - F.C.A. UNICORNO STYLE"

in sigla: "A.S.D. F.Marino - F.C.A. Unicorno Style"

L'Associazione si fregia di uno stemma ed i suoi colori sociali sono il rosso, il nero, il giallo.

La denominazione sociale, potrà essere successivamente integrata con altre espressioni, se richiesto dalle Autorità competenti, con delibera del Consiglio Direttivo.

# Art. 2 - SEDE

L'Associazione ha Sede legale in 10154 Torino (TO) – C.so Taranto n°104/B.

### Art. 3 - SCOPI ED OGGETTO SOCIALE

L'Associazione non persegue finalità di lucro. Essa è apartitica, aconfessionale, senza discriminazioni razziali o sociali. Si configura quale unione spontanea di persone che si propongono di praticare, sviluppare e promuovere la pratica sportiva dilettantistica nella sua accezione più ampia, favorendone la diffusione, sia a livello agonistico che amatoriale, con ogni iniziativa ed intervento utile allo scopo.

L'Associazione, ha come oggetto l'attuazione di interventi specifici e mirati verso soggetti,

Lior gir

1 / 2 mg

principalmente di età compresa nella fascia adolescenziale minorile e giovanile, in quanto	
maggiormente predisposti alla devianza ed alla emarginazione e verso soggetti anziani (in	
forma più generalizzata).	
In particolare si propone di intervenire in ambito educativo con progetti di:	
> Integrazione e reinserimento sociale;	
> Inserimento e guida al recupero della Licenza Media Inferiore;	
> Sostegno dei soggetti frequentanti Istituti Scolastici d'Ordine Superiore e Centri	
di Formazione Professionale;	
> Promozione sportiva e sociale in ambito scolastico (dalle scuole materne fino	
all'università);	
> Partecipazione a Borse di Educazione/Formazione al Lavoro, tese ad offrire ai	
soggetti opportunità lavorative;	
Sostegno dei soggetti lavoratori, con particolare riferimento all'apprendistato e	
contratti a termine;	
> Organizzazione di soggiorni con finalità di Studio ed Osservazione Evolutiva e di	
Progettualità di Riqualificazione Urbana e Sociale.	
L'Associazione considera lo Sport un'esigenza sociale ovvero un mezzo di educazione, di	
cultura e di formazione psicofisica e morale dell'uomo, nonché strumento necessario per	
intrattenere le persone durante il loro tempo libero, in un ambiente associativo di sereno	te
incontro, per reciproci scambi di idee, conoscenze ed esperienze.	100
L'Associazione, mediante l'uso di attrezzature ed impianti sul territorio (in affitto, in uso o	.9
di proprietà), anche organizzando direttamente o partecipando a manifestazioni sportive	
dilettantistiche di natura agonistica, amatoriale e ricreativa nel rispetto delle vigenti	aner D
disposizioni federali, intende contribuire alla promozione delle discipline sportive	3
dilettantistiche in genere e specificamente dell'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento	1

\*

e il perfezionamento nello svolgimento in particolare della pratica del calcio in genere, delle arti marziali orientali, della disciplina della ginnastica in tutte le sue forme, della pallavolo, del basket, delle attività natatorie e dell'attività ludica in genere, ed altre ancora. In questo ambito l'Associazione si ripromette di promuovere anche le attività riconducibili allo "sport per tutti" prevedendo l'inserimento di soggetti disabili e/o portatori di handicap, nonché ex-tossicodipendenti e soggetti a rischio di devianza. Per il miglior perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà gestire direttamente o dare in gerenza attività di somministrazione di alimenti e bevande o altre attività commerciali connesse ed accessorie alla gestione diretta degli impianti sportivi, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, quali ad esempio l'acquisto di terreni e fabbricati da destinare alla pratica sportiva dilettantistica e la stipula di mutui per l'acquisto, realizzazione, completamento, ristrutturazione ed arredamento di immobili con la predetta destinazione o di attrezzature sportive, aventi la stessa finalità. In tal caso, preso atto dei disposti del D.Lgs. n. 460/97, della Legge n. 383/2000 e dell'art. 90 della Legge n. 289/2002, nei tempi tecnici e modalità di prassi, l'Associazione potrà procedere alla stesura di un atto ricognitivo di avvenuta costituzione di Associazione attraverso atto pubblico, al fine dell'iscrizione del Sodalizio nello specifico Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Regione Piemonte. L'Associazione è un organismo di promozione sociale e di cultura del tempo libero rientrante nella fascia di agevolazioni fiscali e tributarie previste, a favore delle Associazioni sportive dilettantistiche, assistenziali e culturali, dalle normative di legge vigenti. Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà: organizzare e partecipare, sotto l'egida delle Federazioni ed Enti di riferimento, a campionati, tornei, corsi, stage, gare sportive ed iniziative di "sport per tutti e per

_	ciascuno" per i Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti;	
	possedere e/o gestire e/o prendere o dare in uso spazi sportivi di base, attrezzature,	
	arredi, vetture, moto e veicoli a motore, biciclette ed ogni altra struttura di servizio	
	istituzionale e funzionale alla specifica attività sportiva dilettantistica svolta, ai Soci,	
	iscritti, associati o partecipanti ;	
	- svolgere iniziative di promozione sportiva, didattica, culturale, turistica e ricreativa;	
	- promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre e rassegne;	
	- proporre, sviluppare e realizzare progetti educativi e di integrazione sociale nell'ambito	
	territoriale della Provincia e della Regione, rivolti a soggetti disagiati e svantaggiati, in	
	particolari difficoltà o stranieri;	
	organizzare gite, viaggi, soggiorni e vacanze per i Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti;	
	- pubblicare libri, periodici e notiziari riguardanti l'attività associativa, nonché curare la	
	stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili	
	all'attività che costituisce l'oggetto associativo;	
	- realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto	
	necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;	
	- utilizzare e gestire siti Internet o strumenti multimediali affini;	
	- organizzare incontri, ritrovi, serate musicali e feste fra i Soci, Associati o Partecipanti;	
	- condurre e gestire impianti sportivi, centri sociali, turistici e ricreativi, compresa la	*
	somministrazione di alimenti e bevande ai Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti;	19
	Art. 4 – FUNZIONAMENTO E AFFILIAZIONI	20
	L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità	
	delle cariche associative e dall'obbligatorietà del rendiconto economico – finanziario, da	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
	approvarsi da parte dell'Assemblea Annuale dei Soci.	3
	L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti	D

dalle prestazioni volontarie degli aderenti all'associazione, per le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità ( che potranno essere indennizzate mediante il riconoscimento di un compenso congruo rispetto alla tipologia e professionalità dell'impiego richiesto); nel caso di complessità, l'entità nonchè la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo. L'Associazione, in applicazione dell'art. 7 del D.L. 28/05/2004 n. 136, esplicitamente accetta ed applica Statuti, Regolamenti e quanto deliberato dai competenti Organi del CONI e delle Federazioni Sportive o Enti riconosciuti di Promozione Sociale o Sportiva, a cui deliberasse di aderire in base alla specifica attività svolta dall'Associazione stessa, nell'ambito dei propri fini istituzionali, evidenziati dal presente Statuto. L'Associazione si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi di tutela sanitaria ed anche di carattere economico, nonché a collaborare nella prevenzione e repressione dell'uso di sostanze dopanti, adeguandosi ed accettando la regolamentazione in materia disposta dalle Federazioni e degli Enti a cui è affiliata, secondo le norme vigenti e le disposizioni emanate dai competenti organi federali, mantenendo la sua conformazione alle norme e alle direttive emanate dal CONI. Si impegna altresì a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali. Art. 5 – SOCI

L'Associazione riconosce la qualità di Socio a tutti coloro che, in quanto persone fisiche, ne

fanno richiesta, partecipano alla vita associativa, ne accettano lo Statuto Sociale portando

con continuità il loro contributo associativo, culturale ed economico. Tutti i Soci hanno

poteri e responsabilità sociali, che potranno essere meglio precisati in eventuale apposito

regolamento, costituiscono le Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione e

By mone (consis

	godono dell'elettorato attivo e passivo. Tutti i Soci che abbiano raggiunto la maggiore età e	
ŀ	siano in possesso dei prescritti requisiti, esercitano il diritto di voto e possono concorrere	
	alle cariche sociali.	
	I Soci, riuniti in Assemblea, eleggono gli Organi Direttivi dell'Associazione, approvano e	
N.	modificano Statuto e Regolamenti, approvano il rendiconto economico e finanziario annuale	
	con l'esclusione di ogni limitazione in funzione della temporaneità della loro partecipazione	
	alla vita associativa del Sodalizio.	
	I Soci, in numero indeterminato, si suddividono in:	
	SOCI ORDINARI - Sono i Soci che costituiscono l'Associazione, ne condividono le	
	finalità e sono in regola con il versamento delle quote associative annuali.	
	SOCI JUNIORES – Sono i Soci che, al primo gennaio dell'anno in corso, non hanno	
	compiuto i 18 anni.	
	SOCI ONORARI – l'Assemblea dei Soci può conferire la qualifica di Socio Onorario a	
	persone particolarmente benemerite nei confronti della cultura e dello sport, nonché ad	
	insigni personalità che, per posizione sociale o culturale, possano onorare ed elevare con	
	la loro presenza il prestigio dell'Associazione stessa.	
	Il Consiglio Direttivo potrà prevedere ulteriori categorie tecniche di Soci per ragioni	
	amministrative, ma tutti avranno titolo a partecipare comunque alla vita associativa con	
	diritto di voto.	2
	Tutti i Soci possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo e, all'atto,	
	sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura e secondo le modalità stabilite	67
	dal Consiglio Direttivo. La Quota Associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.	
	Art. 6 – PARTECIPANTI	3
	Sono i soggetti di cui all'Art. 148, comma 3, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Essi	2
	prestano la loro opera per la realizzazione di iniziative atte al raggiungimento dei fini	6

मान्त्रुवी अ

istituzionali o utilizzano le strutture ed i servizi del Sodalizio. Sono gli iscritti, gli associati ed i tesserati di altre Associazioni che svolgono la medesima attività o perseguono gli stessi fini istituzionali evidenziati nel presente Statuto e che, per Legge, Regolamento, Atto Costitutivo o Statuto aderiscono o risultano essere affiliate ad una stessa Organizzazione locale o nazionale.

# Art. 7 – PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Patrimonio e le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite:

- > dalle quote sociali annuali, il cui ammontare è stabilito dal Consiglio Direttivo;
- > dai proventi derivanti dalle varie attività sportive svolte dall'Associazione;
- > da sovvenzioni, oblazioni, lasciti ed eredità da parte dei Soci o di privati cittadini;
- da contributi di Enti pubblici o privati, di Fondazioni, Associazioni, Enti ed organismi privati e pubblici d'ambito locale, nazionale, europeo ed internazionale;
- > da erogazioni liberali degli associati, dei terzi e da eventuali sponsorizzazioni
- > dalla donazione di beni materiali e dalle concessioni di diritti reali da parte di soci, privati cittadini, Enti pubblici e privati,
- dai premi, trofei e proventi delle attività sportive, culturali, didattiche e ricreative svolte,
- dai proventi conseguiti attraverso lo svolgimento di eventuali attività economiche nonché dalle gestioni accessorie delle attività organizzate dall'Associazione stessa, comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, quest'ultime considerate ai sensi del disposto L. 398/91 e s.m.i.

# Art. 8 – DISTRIBUZIONE DI UTILI

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte dalla legge.

L'eventuale avanzo di gestione annuale dovrà essere impiegato per la realizzazione delle

Sie Marie

De More

finalità istituzionali o di attività a queste ultime direttamente connesse.			
Art. 9 – DOMANDA DI AMMISSIONE			
Per ottenere l'ammissione all'Associazione occorre:			
a) presentare domanda alla Segreteria dell'Associazione e sottoscrivere il modulo			
predisposto in ogni sua parte;			
b) sottoscrivere l'accettazione delle norme del presente Statuto;			
c) versare la quota associativa secondo le modalità previste dal Consiglio Direttivo.			
La validità della qualità di Socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della			
domanda di ammissione, si considera automaticamente ratificata, salvo diniego da parte del			
Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile. Le domande di ammissione a Socio			
presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.			
Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti			
dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del Socio minorenne.			
Art. 10 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI			
La qualifica di Socio, Iscritto, Associato o Partecipante dà diritto a frequentare i locali e gli			
impianti sociali secondo le modalità stabilite in apposito Regolamento, nonché di usufruire			
dei vantaggi e dei servizi erogati dall'Associazione.			
I Soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo ed in quello civile il buon nome			
dell'Associazione osservando le regole dettate dalle Federazioni ed Enti di Promozione		*	
Sociale o Sportiva ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.		3	
Art. 11 – DECADENZA DEI SOCI		2	
I Soci cessano di appartenere all'Associazione:			
a) per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta alla Presidenza;		3	
b) per morosità nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo;	<	32/30	
c) per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che	<	D	

Lingham.

tion one

3.53

a . .

5000 5

Ñ	commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua	
	condotta, costituisca ostacolo al buon andamento, anche sportivo, del Sodalizio.	
	A carico dei Soci possono essere adottati i provvedimenti di ammonizione e sospensione,	
	valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato all'Associato, per	
	iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento. L'Associato ha diritto di presentare le	H
	proprie difese entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento delle	
	contestazioni o, comunque, entro i termini previsti dalle normative vigenti. La delibera di	
	radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo è insindacabile ed inappellabile.	
	Art. 12 – ESERCIZIO SOCIALE	-
	L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.	
	Art. 13 – ORGANI	
	Gli Organi Sociali sono:	
	a) l'Assemblea dei Soci;	
	b) il Consiglio Direttivo;	
	c) il Presidente.	
	Art. 14 – ASSEMBLEA	
	L'Assemblea dei Soci è il massimo Organo deliberativo dell'Associazione ed è composta da	
	tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.	
	L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile	7
	per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio precedente. Qualora particolari	- 5
9	esigenze lo richiedano, l'Assemblea può venire convocata nel maggior termine di sei mesi	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale.	Q
	Essa regola la vita associativa ed è convocata dal Presidente in sessioni ordinarie e	3
	straordinarie.	2000
	Art. 15 – DIRITTI DI PARTECIPAZIONE	0

13.25

103 1 4

office and a

0000 B B B

WELL 15

\_---

4 8 5 9

	Possono prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione i soli	
	Soci che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ogni Socio,	
	maggiorenne, ha diritto ad esercitare un solo voto. Ogni Socio può essere rappresentato con	
	delega scritta da un altro associato, il quale peraltro non potrà essere portatore di più di tre	
	deleghe.	
	Non è ammesso il voto per corrispondenza o altro mezzo equipollente.	
	Art. 16 – ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI	
5	All'Assemblea dei Soci spetta di determinare gli indirizzi generali per il conseguimento	
	delle finalità statutarie e di vigilare sull'attuazione dei relativi programmi d'attività,	
	delegando e motivando il Consiglio Direttivo.	
	In particolare, l'Assemblea dei Soci:	
	a) delibera, nei limiti dello Statuto Sociale, sull'indirizzo generale dell'Associazione e la	
	gestione annuale dell'attività che dovrà essere svolta dal Consiglio Direttivo;	
Į.	b) approva, annualmente, il rendiconto economico e finanziario secondo quanto disposto	
	dalle leggi vigenti in materia;	
	c) nomina per elezione - con distinte votazioni dirette - il Presidente dell'Associazione e i	
	componenti del Consiglio Direttivo. In caso di parità di voti risulta eletto Presidente il	
	più anziano di iscrizione all'Associazione. In caso di pari iscrizione all'Associazione,	1
	risulta eletto il più anziano di età;	
	d) delibera in ordine all'integrazione degli Organi Sociali elettivi, ove la decadenza dei	in
	membri sia tale da comprometterne la funzionalità;	ره
	e) delibera, in via straordinaria, sulle modifiche del presente Statuto;	
	f) delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del Patrimonio sociale	3
	Art. 17 – CONVOCAZIONE	J John
	L'Assemblea, oltre che dal Presidente – motu proprio – e dal Consiglio Direttivo, a seguito	D

rescipting.

- T

ar a Val V

35-1-5-

di propria deliberazione assunta con il voto favorevole della metà più uno dei propri componenti, potrà essere convocata su richiesta di almeno un terzo dei Soci, presentando domanda al Presidente e proponendo l'ordine del giorno. In tal caso la stessa deve essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione dell'Assemblea in sessione Ordinaria e Straordinaria avviene a mezzo avvisi affissi presso la Sede Sociale o di attività, con un preavviso minimo non inferiore a quindici giorni. Il rendiconto dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, deve rimanere depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura. Il rendiconto deve riassumere in modo fedele e veritiero la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione. Art. 18 - VALIDITA' ASSEMBLEARE L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente ed in caso di assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute nell'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti. L'Assemblea nomina inoltre un Segretario e, se necessario, due scrutatori.

v= v51 94

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso dovrà essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione. Art. 19 - MODIFICHE DI STATUTO Le eventuali modifiche del presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea Straordinaria dei Soci e solo se poste all'ordine del giorno. In tal caso occorre la maggioranza qualificata di due terzi dei Soci presenti o rappresentati. Art. 20 - CONSIGLIO DIRETTIVO E CARICHE SOCIALI Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea dei Soci ed è composto da cinque a sette membri, secondo le deliberazioni assembleari; nel proprio seno elegge un Vice Presidente e nomina, anche il Segretario. Il Consiglio Direttivo dura in carica per un quadriennio olimpico, si riunisce periodicamente almeno quattro volte all'anno e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente. I suoi componenti sono rieleggibili. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in July and Joy 12 giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno. Il Consiglio Direttivo delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio, venissero a mancare

de to la

ARTHUR IT I

All the sa

AT 753 31

4.1

66.1

9.300

ŀ		
	uno o più Consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea dei Soci	
THE REAL PROPERTY.	per surrogare i mancanti; i nuovi Consiglieri così nominati rimarranno in carica fino alla	
	scadenza del mandato dei Consiglieri sostituiti.	
	Il Consiglio Direttivo deve considerarsi sciolto e non più in carica qualora, per dimissioni o	
TRESAME.	per qualunque altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.	
	Art. 21 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	
	Il Consiglio Direttivo esercita le seguenti funzioni ed attribuzioni:	
	a) cura il raggiungimento dei fini per cui è stata costituita l'Associazione attraverso	
100	l'ordinaria amministrazione e, con l'esclusione dei compiti espressamente attribuiti	
	all'Assemblea dal presente Statuto, la straordinaria amministrazione;	
	b) attua le deliberazioni dell'Assemblea;	
	c) delibera sull'eventuale diniego delle domande di ammissione dei nuovi Soci;	
	d) predispone il rendiconto economico e finanziario annuale da presentare all'Assemblea	
	riferendo sull'attività svolta e su quella in programma;	
	e) stabilisce le quote che i Soci debbono versare annualmente;	
	f) designa i collaboratori preposti alle varie attività;	
	g) convoca l'Assemblea Ordinaria e le eventuali Assemblee Straordinarie;	
	h) delibera sui provvedimenti disciplinari a carico dei Soci.	
	i) delibera sulle modifiche dello Statuto, qualora tali variazioni siano imposte da leggi	<i>x</i>
	dello Stato ed in generale dalle Istituzioni esponenziali di riferimento.	3
	Art. 22 – IL PRESIDENTE	200
	Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e	
	dispone del potere di firma sociale. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e le	3
	riunioni dell'Assemblea Generale dei Soci, eseguendone le deliberazioni.	anow.
	Il Presidente è responsabile del funzionamento dell'Associazione e degli atti amministrativi	0

( - P. P. 16)

377 2 2

137 10

HASTIN THE B

A seed to e

1 to 1 = 1

(5) in the 190

compiuti in nome e per conto dell'Associazione stessa. Coordina lo svolgimento delle manifestazioni e dell'attività, firma la corrispondenza che impegna il Sodalizio. Nel caso di assenza e/o impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente.

Il Presidente può deliberare in via di urgenza su materie di competenza del Consiglio Direttivo. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione successiva che, fra l'altro, dovrà verificare se nei casi sottoposti sussistevano gli estremi dell'urgenza tali da legittimarne l'intervento.

Nel caso di impedimento definitivo del Presidente, per qualsiasi motivo, il Vice Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione, entro sei mesi, dell'Assemblea per l'elezione di un nuovo Presidente.

#### Art. 23 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con specifica delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

#### Art. 24 – SETTORI E SEZIONI

L'Associazione potrà strutturarsi in Settori di attività sportiva, ricreativa, culturale ed artistica, disciplinati da specifici Regolamenti organici che faranno parte integrante del presente Statuto. Potrà altresì costituire delle Sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale, qualora sia opportuno, per meglio raggiungere gli scopi sociali.

# Art. 25 - TRASFORMAZIONE

L'Assemblea potrà, a maggioranza qualificata, deliberare la trasformazione della Associazione in Società Sportiva Dilettantistica di Capitali senza fini di lucro, ai sensi delle Leggi 23/03/1981 n. 91 e art.90 L. 289/2002 per gli effetti di cui alla Legge 18/02/1983 n. 50.

# Art. 26 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le eventuali controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i Soci medesimi

Ciory



saranno sottoposte al giudizio esclusivo di un Collegio arbitrale, costituito secondo le regole previste dalla Federazione o dall'Ente di Promozione Sociale o Sportiva a cui l'Associazione è affiliata ed in ogni caso secondo le indicazioni stabilite dal CONI -Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Art. 27 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci convocata in seduta Straordinaria, con l'approvazione di almeno 3/4 dei Soci e, comunque, secondo le

norme del Codice Civile. In caso di scioglimento il Patrimonio dell'Ente sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoga e comunque sportiva, salvo ogni diversa destinazione imposta dalla legge o indicata dal CONI o dalla Federazione di riferimento, ai sensi dell'art.90 della Legge


27.12.2002 n.289.

# Art. 28 – NORME DI OSSERVANZA E COMPETENZA FEDERALE

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie degli Enti Sportivi a cui è affiliata e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti degli Enti stessi dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione dei Sodalizi sportivi affiliati. La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate ad ogni Federazione Sportiva ed Ente di Promozione Sociale e Sportiva a cui l'Associazione è affiliata, unitamente a copia del verbale di riferimento.

# Art. 29 – NORMA FINALE DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto



		*19
	x	
con	mpatibili, le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Sportiva	
Na	zionale o Ente di Promozione Sociale o Sportiva a cui l'Associazione è affiliata ed in	
sub	pordine le norme del Codice Civile.	
11	presente Statuto approvato dall'Assemblea dell'Associazione Sportiva Dilettantistica	
"F.	Marino - F.C.A. Unicorno Style" riunitosi il giorno 3 gennaio 2006 sostituisce o annulla	
ogr	ni altro precedente Statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentatrice	
del	l'Associazione stessa, in contrasto con esso.	
		<del>,</del>
		,
		Soc 100
		ò
		9
		J. John